

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO Presidente

dott. Maria Silvana FUSILLO Giudice delegato

dott. Ing. Pietro E. DE FELICE Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 134/07 R. O., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 21.03.011 e vertente

tra

M. E, rappresentato e difeso dagli avv.ti
..... del foro di Nocera Inferiore, per mandato a margine del
ricorso:

RICORRENTE

e

Regione Campania. in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia 81, Pal. della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv. Autorizzativo, in atti;

e

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv., elettivamente domiciliata in Napoli, c.so Novara, 36, presso lo studio dell'avv., giusta procura a margine della comparsa;

RESISTENTI

Conclusioni

Ricorrente: dichiararsi i resistenti esclusivi responsabili dei danni riportati dal ricorrente; condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente al risarcimento del danno, quantificato in € 4.080,00 come da ctu, o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e svalutazione. Spese con attribuzione.

Regione: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione per essere legittimata la Provincia; rigettarsi la domanda. Spese.

Consorzio: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Consorzio; rigettarsi la domanda o ridurla nell'importo. Spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12/03/08, M. E. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, in persona del Commissario Straordinario, e ha esposto che in occasione del violento nubifragio del 3 e 4/12/2005, il torrente Solofrana, in pessimo stato di manutenzione, ruppe l'argine ed esondò con conseguente allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, tra cui il fondo di proprietà di, da lui coltivato e condotto in fitto, sito in Castel S. Giorgio (SA), loc. Palmeto (via Guerrasio) che riportò danni, quantificati dal c.t.p, in € 25.044.00. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l'esclusiva responsabilità dei convenuti e che gli stessi siano condannati al risarcimento del danno, quantificato in € 25.044,00, oltre interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata la Provincia di Salerno, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno, costituitosi, ha eccepito a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione e ha chiesto il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di c.t.u., è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania.

Al proposito, ritiene questo Collegio di uniformarsi alla giurisprudenza di questo TRAP che ha ritenuto l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente Solofrana; corso d'acqua naturale che deve qualificarsi come torrente, essendo un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, e andamento sinuoso tipico dei corsi d'acqua naturali, e non delle opere artificiali di bonifica, che si distinguono per la linearità dei percorsi e la costanza delle sezioni. Non vi è prova, inoltre, che il torrente sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio, il che avrebbe comportato l'obbligo di quest'ultimo di manutenzione di tale corpo idrico con conseguente responsabilità per i danni cagionati da esondazione per omessa manutenzione. E invero, il ctu ha riferito sono stati eseguiti i lavori di

ripristino dell'argine su incarico del Genio Civile della Regione e non del Consorzio.

Va rigettata, pertanto la domanda proposta avverso il Consorzio. Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità proposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo, tuttavia, compensare le spese di giudizio tra il ricorrente e il Consorzio.

Non è contestata, e risulta documentalmente provata dal contratto di affitto, registrato il 10/05104, la legittimazione attiva del ricorrente, affittuario e coltivatore diretto del fondo danneggiato.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi M., sorella del ricorrente, C., architetto e ctp), dal verbale di sopralluogo del 10/12/05, sottoscritto dal funzionario del Comune arch. Montefusco, e dalle relazioni del ctu e del ctp, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. Il 3 e il 4/1212005, a seguito di copiose precipitazioni, le acque provenienti dal torrente Solofrana, ingombro da rifiuti di ogni genere che ostacolavano il deflusso delle acque piovane, ruppero l'argine in tufo e invasero i terreni e gli Immobili circostanti, tra cui il fondo coltivato dal ricorrente, che confina a est con il torrente. L'acqua, mista a fango e detriti di ogni genere, danneggiò le coltivazioni orticole da pieno campo e frutticole, destinate soprattutto al consumo familiare, e un piccolo vigneto (v. fotografie e ctu). Con ordinanza n. 17 del 07/03/06, il Sindaco interdisse l'utilizzo per alimentazione umana delle colture a basso fusto danneggiate a seguito dell'esondazione del 4-5/12/05.

Vi è prova che, all'epoca, l'alveo si trovava in pessimo stato di manutenzione e strutturale, e che tali condizioni, in presenza di precipitazioni sicuramente abbondanti, causarono l'evento dannoso. La condotta colposamente omissiva della Regione, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione, assunse rilievo eziologico nella determinazione dell'esondazione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messa in condizioni di efficienza e sicurezza. Il sistema di irreggimentazione e scolo delle acque, risalente all'epoca borbonica. Com'è noto, infatti, solo di recente e a seguito di numerosi gravi episodi di esondazione, sono iniziati radicali interventi di modifica e bonifica dell'intero bacino idrografico. In particolare i testi e il ctu hanno riferito che nel 2007 il Genio Civile della Regione ha eseguito lavori di ripristino dell'argine crollato mediante la costruzione di un muro in calcestruzzo, in loc. Palmeto, e che da allora non si sono più verificate esondazioni.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.

Il danno consiste nel mancato guadagno derivato all'affittuario dalla perdita dei frutti pendenti, danneggiati e non commerciabili. Le spese per la rimozione del fango e dei rifiuti, e per le operazioni colturali necessarie per il ripristino della fertilità del terreno sono state sostenute dal proprietario P. G., secondo quanto accertato in altro giudizio promosso dallo stesso, e non competono, pertanto al ricorrente affittuario. Il ctu ha stimato, al luglio 2009, il danno in complessive € 4.080,00. Ritiene il Collegio che le precise e ben motivate conclusioni del ctu

vadano accolte e che debba essere liquidata, in via equitativa e all'attualità, tenuto conto della svalutazione, la somma di € 4.500,00, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da M. E. contro la Regione Campania + l, così provvede:

rigetta la domanda proposta avverso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno; spese compensate;

condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 4.500,00 in favore di M. E., oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessive € 1.200,00. di cui € 150,00 per esborsi, € 450,00 per diritti, € 600,00 per onorari, oltre al compenso anticipato al ctu, rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti G. C. e G. P., dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Napoli il 18 aprile 2011.